

Roma, 9 settembre 2026

Prot. N. PU/256/2026/SG/rc

Ai Segretari generali regionali e territoriali

Oggetto: Circolare INPS 92-2026. Chiarimenti sulla certificazione di malattia*Care colleghe e cari colleghi,*

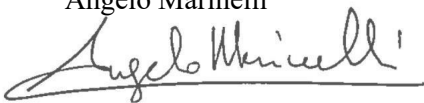
con la recente circolare del 4 settembre 2026 n. 92, che inviamo in allegato, l'**Inps chiarisce che il diritto al riconoscimento del trattamento di malattia decorre dal giorno immediatamente precedente anche nel caso in cui il certificato medico venga redatto, il giorno successivo all'assenza, a seguito di visita ambulatoriale.** Fino ad oggi tale possibilità era prevista solo nel caso in cui il giorno successivo il certificato veniva redatto a seguito di visita domiciliare. Pertanto, viene eliminata la distinzione tra «visita domiciliare» e «visita ambulatoriale», essendo consentita in entrambi i casi, alla luce dei chiarimenti offerti dalla circolare, la possibilità di retrodatare la decorrenza della validità del certificato al giorno precedente.

Tale possibilità è esclusa nei casi in cui il giorno immediatamente precedente a quello di rilascio del certificato medico sia un giorno festivo infrasettimanale o cada di sabato o di domenica. In tali circostanze, infatti, il lavoratore è tenuto a ricorrere al servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) al fine di ottenere un certificato a copertura dell'assenza dal lavoro.

Le indicazioni fornite, inerenti le modalità di rilascio del certificato medico telematico, impattano anche sul lavoro pubblico. Vi ricordiamo, infatti, che l'art. 55 septies comma 2 del d.lgs. 165/2001 prevede espressamente che in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti pubblici la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Inps, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente e dal predetto Istituto è immediatamente resa disponibile, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata. Conseguentemente, il trattamento economico spettante in caso di malattia secondo quanto previsto dalla legge e dai rispettivi CCNL di comparto decorrerà dal primo giorno di malattia attestato dal certificato medico sulla base delle nuove indicazioni fornite dalla circolare allegata.

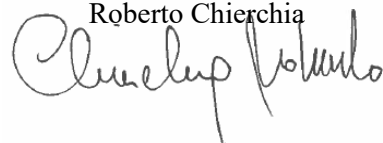
Il Segretario generale aggiunto

Angelo Marinelli



Il Segretario Generale

Roberto Chierchia

*All_Circolare INPS 92_2026*